

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Alle origini delle società mutue

All'inizio di questa relazione credo opportuno procedere ad alcune precisazioni sul titolo, concordato più di un anno fa, che, nella sua genericità, potrebbe far sorgere aspettative che, rispetto a quello di cui effettivamente mi sono occupato, sarebbero certo deluse.

Parlerò di mutualità, sotto un duplice aspetto: il primo in riferimento alle imprese di mutua assicurazione ed il secondo in relazione alle società di mutuo soccorso. Anche dopo questa puntualizzazione, peraltro, il campo rimane da definire meglio in rapporto alle fonti, volutamente non limitate alla dottrina giuridica ed alla giurisprudenza contenuta nei vecchi repertori ottocenteschi: si è scelto di approfondire i fenomeni studiati aggiungendo alle tradizionali fonti dottrinali e giurisprudenziali, altri reperti documentali quali i numerosi statuti delle società di mutua assicurazione e di mutuo soccorso.

La documentazione specifica da me esaminata è relativa ad uno spazio regionale circoscritto, quello ligure, e presenta due importanti caratteristiche: per il mutuo soccorso è certo una delle zone più ricche ed attive; per la mutualità assicurativa il fenomeno si presenta legato pressoché esclusivamente al mondo marittimo. Le forme associative e mutue sono nuove rispetto a quelle dei secoli precedenti, e sono legate a realtà economiche e soggetti sociali emersi prima nello stato sardo ed in seguito nell'Italia unita. La conseguenza più importante è che la spinta associazionistica e le forme giuridiche da essa utilizzate vivono un periodo di enfasi applicativa, che nasconde confini e genera confusioni, prima di assumere connotazioni definitive sul terreno dell'economia e dello scontro sociale.

Un altro evidente aspetto di interesse è collegato alla storia della marina mercantile, nel difficile momento di trapasso dalla navigazione a vela a quella a vapore; ancora importante è l'incidenza di questo istituto nella

* Pubbl. in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, III, Roma 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 18), pp. 829-849 e in *Atti del Convegno Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica*, Erice, 22-25 novembre 1988, a cura di M. MARRONE, Palermo 1992, pp. 169-185.

evoluzione delle imprese assicurative, nei contrastati rapporti tra mutue e compagnie a prezzo fisso. La valenza più generale ed emblematica del fenomeno è nel legame, storicamente complesso, e nello sviluppo contestuale delle mutue assicurazioni marittime e delle società di mutuo soccorso.

La vicenda della mutualità nella prima metà dell'Ottocento è soprattutto legata all'assicurazione e si adegua a due caratteristiche da questa espresse: la limitazione locale e le piccole dimensioni. Tale circostanza è però assai poco approfondita nelle storie della mutualità e della cooperazione, forse a causa dei soggetti protagonisti, borghesi e non proletari; si tratta, però, di un errore di prospettiva, già segnalato da Cherubini, dal momento che la mutualità, ma soprattutto la cooperazione, furono strumenti largamente usati dalla borghesia¹. In questo tipo di storiografia l'istituto e le tecniche assicurative non ricevono, quindi, la dovuta attenzione, mentre sarebbe opportuno misurarne in maniera più approfondita l'incidenza e l'importanza.

Diversa, ma forse eccessivamente mirata all'aspetto specifico dell'indagine, è la linea direttrice delle storie delle assicurazioni²: il vero spartiacque sembra la nascita della grande impresa assicurativa, che porta a svalutare gli aspetti considerati minori o in qualche modo diversi e devianti. Dimensioni e tecniche sono i metri di giudizio che portano a considerare le mutue come «rudimentali»: manca, perciò, la valorizzazione di un corretto rapporto tra gli strumenti assicurativi e l'ambiente sociale in cui essi operano. L'organizzazione semplice ed elementare può essere infatti funzionale ad una precisa situazione economica, ed a questo stesso parametro vanno rapportate le dimensioni locali, normale respiro di un determinato stadio di sviluppo ed eredità di un passato non certo superato. Un esempio è proprio quello da me considerato. Nella storiografia è stato dato poco spazio al rapporto tra assicurazione e mutualità, sia ai fini della evoluzione delle istituzioni previdenziali, sia per la ricostruzione della ricchezza di articolazioni dell'impresa assicurativa: nella formazione di tale indirizzo storiografico bisogna anche valutare il peso della tradizione normativa e della circostanza che nel codice albertino del 1842, sulle orme del *Côde de commerce* francese del 1807,

¹ A. CHERUBINI, *Storia della previdenza sociale in Italia (1860-1960)*, Roma 1977, p. 23 e sgg.; G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, Padova 1986², p. 24 e sgg.

² Per un quadro complessivo B. CAZZI, *Assicurazione ed economia nell'età moderna*, in *L'assicurazione in Italia fino all'Unità. Saggi storici in onore di Eugenio Artom*, Milano 1975, pp. 355-435.

l'assicurazione è vista essenzialmente come marittima, e che tale regolamentazione non cambia di molto con il Codice del 1865.

Negli anni successivi, ed ancora dopo il Codice di commercio del 1882, si accende una grande disputa sulla configurazione giuridica della mutualità assicurativa e sull'uso eventuale, per essa come per le società di mutuo soccorso e le cooperative, dello strumento societario: una battaglia in cui diritto, economia e posizioni ideologiche trovano spazio per approfonditi dibattiti.

Il Codice di commercio del 1882, il primo nazionale, seppure esemplato sul modello francese, cambia molti punti di riferimento, come vedremo, ma non sopprime certo questo tradizionale rapporto tra il mare, l'assicurazione e la mutualità. È il punto di arrivo di un processo fin qui sommariamente enunciato e che è forse opportuno analizzare con maggiori particolari.

Per i precedenti medievali e moderni, riportati da tutta la storiografia, bisogna rammentare che gli autori più avveduti hanno trattato con un certo sospetto i collegamenti con le esperienze passate: sulla base del concetto di reciproca assistenza, nel caso della mutualità, e di comunione del rischio, nel caso delle assicurazioni, si sono infatti aggregati fenomeni spesso molto diversi³. La linea più comune è quella che vede la mutualità nascere come fenomeno assicurativo marittimo nel Medioevo ed arricchirsi di molte nuove articolazioni in età industriale. Un primo riferimento, come si è detto, è l'ambiente marittimo, che nel corso della rivoluzione commerciale si dota di una serie di strumenti operativi, finalizzati a diminuire l'incidenza sui singoli di alcuni eventi dannosi: le contribuzioni per le avarie comuni, o i viaggi in convoglio, oltre a stimolare fattivi interventi nel corso del sinistro, sono forme di comunione di rischi, diffuse su tutti i partecipanti all'impresa, e sposano la difesa dell'interesse individuale con la mutua solidarietà tra i soggetti commercianti⁴.

Sono mercanti ed armatori i protagonisti di questi contratti, e ben presto essi trovano più conveniente la traslazione dei rischi in capo agli assicuratori a premio, già operanti e diffusi tra Trecento e Quattrocento.

³ Per l'evoluzione del mutuo soccorso si veda A. CHERUBINI, *Storia* cit., pp. 22 e sgg. e 45 e sgg. e ID., *Dottrine e metodi assistenziali dal 1789 al 1849. Italia, Francia, Inghilterra*, Milano 1958; da ultimo le osservazioni di R. ZANGHERI, *Nascita e primi sviluppi*, in R. ZANGHERI - G. GALASSO - V. CASTRONOVO, *Storia del movimento cooperativo in Italia. La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (1886-1986)*, Torino 1987, p. 5 e sgg.

⁴ Si veda per tutti T. MARTELLO, voce *Mutue*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Milano 1977, pp. 389-414.

Ancora precedenti, questa volta non di tipo assicurativo ma assistenziale, sono stati ritrovati nel mondo delle corporazioni, a favore di orfani, vedove, malati e vecchi. Al di là della componente soggettiva, limitata ai maestri ed alle loro famiglie, e non certo ai lavoratori, la rapsodicità di disposizioni unita alla mancanza di un rapporto in qualche modo obbligatorio che legasse contributi e assistenza, induce ad avvicinare questi esempi alla beneficenza piuttosto che alla previdenza ed al mutuo soccorso⁵.

È invece proprio in rapporto allo sviluppo delle assicurazioni, già nel XVII, ma soprattutto nel XVIII secolo, che fioriscono accanto al tradizionale campo marittimo, nuovi rami e forme d'impresa, in cui trovano spazio le esigenze di divisione dei rischi e di reciproca solidarietà. È il mondo rurale, che manifesta più pressante bisogno di maggior sicurezza, e trova riscontro, più o meno adeguato, in forme di mutualità assicurativa contro incendi, grandine, malattie del bestiame o simili⁶. La forma organizzativa autonoma è anche una risposta alla politica dei premi, voluta dalle grandi compagnie assicurative, dalle quali, peraltro, le società mutue attingono modelli di funzionamento ma soprattutto strumenti più moderni di previsione dei sinistri: per esse è comunque modernità relativa, in quanto rimangono come basi operative costanti sia la scelta dell'ambito regionale sia la limitazione a rischi omogenei.

Non cambiano poi i presupposti soggettivi, dal momento che queste forme di assicurazione intervengono fra proprietari: solo con i primi passi della rivoluzione industriale, e sempre in Inghilterra, anche altre categorie cercheranno strumenti e forme di garanzia rispetto agli eventi più paventati quali infortuni, vecchiaia, morte⁷.

Nel continente la rivoluzione industriale, con i nuovi problemi da essa posti, sbarcherà solo più tardi e le prescrizioni della legislazione napoleonica, sia in campo assistenziale che assicurativo, sono emblematiche: nessuna norma specifica riguarda l'associazionismo previdenziale e, per altro verso, le assicurazioni regolamentate continuano ad essere esclusivamente quelle marittime. La novità è il venir meno del divieto, presente nella *Ordonnance*

⁵ A. CHERUBINI, *Storia* cit., p. 22.

⁶ *Ibidem*, p. 398; A. DONATI, *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, I, Milano 1952, p. 63 e sgg; C. VIVANTE, *Il contratto di assicurazione*. I, *Le assicurazioni terrestri*, Milano 1885, p. 32 e sgg.

⁷ A. CHERUBINI, *Storia* cit., p. 28.

de Commerce del 1683, di stipulare assicurazioni terrestri, e per esse ci sarà l'estensione per analogia delle previsioni in campo marittimo⁸.

I problemi della mutualità tra gli operai e le categorie più povere della struttura produttiva – del mutuo soccorso, per intenderci –, verranno alla luce in Italia dopo la metà del secolo, soprattutto dopo il riconoscimento della libertà di associazione sancita dallo Statuto albertino. Le altre categorie, come proprietari terrieri ed armatori, sperimentano, già dopo la Restaurazione ed in misura abbastanza larga, queste forme assicurative altrove collaudate. Come afferma Caizzi, le moderne imprese nascono nell'Ottocento che

« raccoglie l'eredità dell'epoca precedente che aveva stretto i collegamenti fra l'istituto assicurativo e la vita economica, operando trasformazioni sostanziali in più direzioni: nelle strutture interne dell'impresa ... non tanto nell'investimento del capitale ... quanto piuttosto ... nell'estensione ... a rami ... trascurati o assunti solo occasionalmente, come la vita e gli incendi, e a rami del tutto nuovi o appena esplorati precedentemente, come la grandine e la malattia del bestiame ... I nuovi settori nei quali si introduceva l'attività assicurativa imponevano un riesame più rigoroso dei principi tecnici su cui si reggeva l'intero edificio »⁹. Lo stesso autore ricorda però che « sarebbe fuori luogo sostenere che nel periodo da Napoleone al Regno tutti i problemi tecnici e dimensionali del settore assicurativo siano stati affrontati e risolti ...; proprio lo spirito della mutualità e della cooperazione che fiorì in quegli anni, spesso con generosità d'intenti, esplorando ogni campo dell'attività civile, scoperse e coltivò anche quello assicurativo »¹⁰.

Sono iniziative spesso effimere, che utilizzano le potenzialità della mutualità, senza dotarsi degli strumenti necessari e funzionali, ma neppure le società di capitale « pur gestite con criteri più economici, nei due rami che interessavano direttamente l'agricoltura, riuscivano a integrare e coordinare compiutamente struttura tecnica e conformazione economica ». Caizzi porta come esempio l'ambiente assicurativo ligure che vede dagli anni Trenta del secolo diciannovesimo sorgere molte compagnie, spesso con capitali insufficienti o addirittura irrisori che « facevano pensare piuttosto a società mutue fondate da poche persone legate fra loro da vincoli di interesse e da sicura fiducia reciproca »¹¹. La conseguenza di questa analisi è un giudizio storico negativo che trova

⁸ A. DONATI, *Trattato* cit., p. 77.

⁹ B. CAIZZI, *Assicurazione* cit., p. 398.

¹⁰ *Ibidem*; U. PORRI, *Lo sviluppo delle imprese assicuratrici in Italia nei rami elementari*, in G. PRATO - U. PORRI - F. CARRARA, *Lo sviluppo e il regime delle assicurazioni in Italia*, Torino 1928, p. 114 e sgg.

¹¹ B. CAIZZI, *Assicurazione* cit., pp. 426 e sgg. e 428 e sgg.

appiglio nella mentalità chiusa e nel provincialismo imperante, ma esso è fondato su un esame un po' affrettato di una realtà ben più complessa.

Questa mutualità che si vuole limitata e un po' stretta è invece il portato di una economia marittima tradizionale di tipo personale o familiare, che si qualifica anche per il frazionamento dell'armamento, i modelli ed il valore delle navi a vela ed i problemi della cantieristica. Come vedremo, non saranno le grandi imprese assicurative, ma il mutamento delle tecniche della navigazione, dalla vela al vapore, che cambieranno questo stato di fatto, che è conseguenza di una situazione economica che è critica non solo in Liguria. Come afferma Porri, sono dimensioni piccole per un'economia piccola: il sistema economico poco più che artigianale penalizza proprio le assicurazioni che hanno bisogno di grandi aperture¹².

La situazione di cui si è fatto cenno è determinata per la Liguria dalla aggregazione al Piemonte imposta dalle potenze vincitrici dopo la sconfitta napoleonica¹³. Una serie di garanzie autonomistiche non sono sufficienti a far accettare di buon grado ai Genovesi la nuova situazione: l'annessione ad uno stato tradizionalmente nemico e la reciproca diffidenza sono i corollari politici e psicologici di una situazione che ha il suo punto focale in una difficile integrazione economica. L'agricolo Piemonte, lungamente protetto da barriere doganali, è chiamato a convivere con territori che per tradizione legano la propria prosperità a traffici e commerci internazionali.

A Genova nei primi anni dopo l'annessione tutti i settori economici, compreso quello assicurativo, sono colpiti da una grave crisi di fiducia e di investimenti. Solo dopo un decennio di cauta ma progressiva diminuzione delle barriere protezionistiche piemontesi, compaiono segni di inversione e di ripresa: dal 1826 al 1846 si registra un maggior volume di traffici, a cui si collega l'accrescimento della flotta velica e l'aumento della stazza media.

La necessità di una politica nuova e diversa si sente anche in campo assicurativo: è stato notato come, in tale settore, la eccessiva cautela e parsimonia degli imprenditori producesse gravi conseguenze e tale comportamento si rivelasse in definitiva imprudente¹⁴.

¹² U. PORRI, *Lo sviluppo delle imprese assicuratrici* cit., p. 115.

¹³ Si veda anche per le indicazioni bibliografiche G. DORIA, *Investimenti e sviluppo economico a Genova alla vigilia della prima guerra mondiale*. I, *Le premesse (1815-1882)*, Milano 1969.

¹⁴ *Ibidem*, p. 75 e sgg.

Non ha fortuna una interessante iniziativa, sorta nel 1833 e durata breve tempo, di dare vita ad un « concordato degli assicuratori di Genova circa la riforma nelle stipulazioni delle sicurtà marittime », il cui scopo è di uniformare i rischi assunti e di proporzionarli ai premi pagati. I promotori dell'iniziativa rilevano che « l'avvilimento in cui sono caduti i premi fa sì che gli Assicuratori non trovino nel loro introito mezzi bastanti a sostenere i sinistri »: l'invito agli associati è nel senso di un maggior rigore nella accettazione dei contratti, in quanto « la cautela nel contrarre, come allontana la probabilità del sinistro, così previene ancora le discussioni giudiziarie »¹⁵.

Pressapochismo e confusione dominano, infatti, il settore, e Cesare Parodi, trattatista di diritto commerciale e professore nell'Ateneo genovese, scrive delle società di assicurazione che

« se in questi ultimi tempi quelle di Genova non hanno avuto un felice risultato, ciò deve principalmente ascriversi al numero eccessivo delle medesime, alla tenuità dei premii dipendente dal troppo loro concorso, e, mi sia permesso anche il dirlo, alla poca avvedutezza di qualche direttore, non meno che all'affermata rinuncia a quasi tutte le eccezioni che tutelano in senso della legge l'interesse di ogni assicuratore dirimpetto alla facilità con cui può esso divenire la vittima dell'assicurato »¹⁶.

L'iniziativa del « concordato degli assicuratori », come si è detto, non ha seguito, e negli anni successivi continuano a nascere ed a morire soprattutto società mutue ed a premio fisso. Dal 1847 al 1864 sorgono a Genova ben 59 società di assicurazione marittima, anonime o in accomandita, ma nel 1864 ne sopravvivono solo 39 che, una dozzina di anni dopo, sono ridotte a 23¹⁷.

Di fronte all'aumento della flotta, negli anni '50, si può dire che il sistema assicurativo rimanga sostanzialmente debole, ma proprio in questo periodo si sviluppa un fenomeno nuovo, che ha un immediato successo: si tratta delle società di mutua assicurazione, dette a ripartizione, cioè secondo la formula del periodico riparto del danno tra gli armatori associati in una mutua.

¹⁵ G. GIACCHERO, *Genova e la Liguria nell'età contemporanea*, I, *La rivoluzione industriale 1815-1900*, Genova 1980, p. 209 e ID., *Storia delle assicurazioni marittime. L'esperienza genovese dal Medioevo all'età contemporanea*, Genova 1984, p. 171 e sgg.; V. PIERGIOVANNI, *L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX. Casi giudiziari (1815-1877)*, Genova 1981, p. 20.

¹⁶ C. PARODI, *Lezioni di diritto commerciale*, IV, Genova 1857, p. 69.

¹⁷ G. GIACCHERO, *Genova cit.*, pp. 210-211.

La prima e più famosa è la Mutua assicurazione marittima camogliese, nata nel 1851, con uno statuto, emanato due anni più tardi, che servì di modello a quasi tutte le mutue dello stesso tipo sorte successivamente¹⁸.

Quanto e come questo modello di associazione si leghi all'esplosione di mutualità seguita allo Statuto albertino ed alla abolizione del divieto di associarsi liberamente, vedremo fra poco: adesso è forse più opportuno osservare le vicende di questa prima mutua marittima a ripartizione e di quelle che l'hanno seguita ed imitata.

Sempre nell'ottica che il progresso del settore è solo nelle grandi dimensioni e nell'organizzazione tecnica, è stato scritto, a proposito della Mutua Camogliese, che « la si volle stretta nei limiti del piccolo porto, e la si organizzava così di fatto per la sola marina velica locale: il corpo della nave e gli attrezzi non verranno coperti al di là di due terzi del valore e l'indennizzo doveva limitarsi al 96-98% »¹⁹. Non è forse la via migliore per comprendere l'immediato e notevole successo di questa forma d'associazionismo assicurativo, che è invece funzionale al modo di essere della marina mercantile.

Un primo dato importante, che riguarda tutta la flotta velica italiana, è la dislocazione del naviglio, che non si alloggia nei grandi porti ma piuttosto in piccoli paesi tradizionalmente presenti ed attivi nell'ambiente marittimo: così in Liguria la maggior concentrazione di velieri non si trova a Genova ma in località rivierasche come Camogli, Nervi ed altre.

Tale realtà economica è conseguenza di una organizzazione armatoriale, spesso a base familiare o al massimo allargata a persone vicine ed amiche, che si sviluppa già nello stadio di costruzione della nave e continua nella successiva fase di gestione dell'impresa. Sono forme di comproprietà spesso su base finanziaria molto modesta e limitata, ed è in quest'ambito economico che le mutue trovano ampio spazio di azione: al momento della sua costituzione, lo statuto della Camogliese prevedeva una durata di tre anni, rinnovabile, e poneva come condizione per tenere in vita la mutua un numero di soci non inferiore a 70: « ma – come è stato notato – fin dal suo esordio essa ne annoverava 119 ... ed i bastimenti posseduti risultavano 149 »²⁰. Un grande successo,

¹⁸ G. GIACCHERO, *Storia* cit., p. 175 e sgg.

¹⁹ U. PORRI, *Lo sviluppo delle imprese assicuratrici* cit., p. 80 e B. CAZZI, *Assicurazione* cit., p. 429.

²⁰ G. GIACCHERO, *Storia* cit., p. 197.

quindi, alla cui base, in primo luogo, c'è un evidente dato d'economicità, che attiene a tutte le mutue, sia a ripartizione pura che a premio. Una relazione della Camera di Commercio di Genova del 1866, così spiega il fenomeno:

«L'associazione per l'assicurazione mutua forma il completamento del sistema di assicurazioni marittime. Gli armatori delle navi ricorrendo a società per assicurarle devono naturalmente pagare un premio che, oltre l'assicurazione propriamente detta, rappresenta le spese ed il guadagno degli assicuratori, e così impongono un aggravio di qualche momento sulle loro navi. Essi si avvidero che si poteva evitare questa maggiore spesa unendosi fra di loro, per compensarsi vicendevolmente delle perdite subite dai singoli membri della società. Così coll'annua spesa richiesta per la pura assicurazione, riuscirono mettersi al coperto da qualunque eventualità, e la loro associazione, che ormai comprende i principali armatori e i migliori fra i bastimenti, fa economizzare intorno alla metà delle spese che prima si facevano per questo titolo »²¹.

Le mutue liguri a ripartizione hanno però qualche problema in meno rispetto a quelle a premio fisso, anche se di fatto tra i due tipi di compagnie si giunge ad una tacita ripartizione di compiti, poiché alle prime rimane il rischio sullo scafo ed alle altre quello sul carico: la mancanza di precise tabelle e calcoli statistici sull'incidenza dei sinistri fa spesso periclitare la sorte di compagnie prive di solide coperture finanziarie, mentre, al contrario, il riparto delle perdite in base alla effettiva consistenza dei sinistri, in un ambiente omogeneo e circoscritto, rappresenta la forma più sicura ed economica per l'assicurato, e rende meno sensibile la carenza di strumenti tecnico-attuariali precisi ed aggiornati²². In una relazione presentata dalla Camera di Commercio genovese nel 1860 si legge:

«Vennero riconosciute tanto utili che in breve tempo ottennero l'assenso di quasi tutti gli armatori liguri, ed i migliori bastimenti e i più reputati capitani ne fanno parte. L'ammontare complessivo dei bastimenti ammessi nelle due società di Genova e Camogli è di circa 22 o 23 milioni di franchi, sui quali si risparmiano in media fra spese di assicurazione, provvigioni e senseria oltre a 600 mila lire all'anno! »²³.

A questi aspetti, che diremmo di tipo strutturale, si devono aggiungere, per spiegare la fortuna delle mutue marittime liguri, anche alcuni elementi di

²¹ *Relazione sul commercio, la navigazione e l'industria del distretto della Camera di Commercio ed Arti di Genova al Signor Ministro di Agricoltura Industria e Commercio approvata in seduta del 6 marzo 1866*, Siena 1866, pp. 28-29.

²² G. GIACCHERO, *Storia* cit., p. 181.

²³ *Ibidem*, p. 197.

carattere congiunturale, quali un migliorato andamento dei traffici e, soprattutto, lo scoppio della guerra di Crimea: i trasporti verso questa zona procurano ingenti guadagni agli armatori liguri, di Camogli in particolare, dati gli alti noli per le navi in uscita dal Mar Nero²⁴.

I documenti più interessanti sono certamente gli statuti di queste associazioni, nei quali si rilevano modelli ispirati alle contemporanee società di mutuo soccorso ed elementi provenienti da più tradizionali consuetudini marinare.

Così la limitazione spaziale, con la richiesta di residenza; una precisa ed omogenea qualificazione professionale; l'obbligo di buona condotta morale, con minaccia di espulsione per chi metta in opera comportamenti fraudolenti nei confronti dell'associazione; ma soprattutto la previsione di procedimenti di tipo arbitrale per risolvere le controversie interne: i due arbitri, e l'eventuale terzo, saranno scelti tra gli associati e la mancata accettazione del lodo comporta esclusione dal sodalizio²⁵. Più comuni alle tradizioni marinare ed al diritto marittimo scritto o consuetudinario sono le regole statutarie che concernono l'elenco degli obblighi assunti dalla mutua:

« L'associazione ha per oggetto la mutua assicurazione per ogni rischio marittimo sia in alto mare che in porto, rada o riviera, per incendio, pirateria, baratteria, colpa e incuranza ed imperizia del capitano ed equipaggio; ad eccezione però del contrabbando, commercio proibito o clandestino, o rischio di guerra » (art. 2).

Anche in caso di abbandono e recupero le formalità sono limitate al minimo, quasi per una presunzione di buona fede e di correttezza che deve muovere il comportamento degli associati.

Più tradizionalmente legate alle consuetudini marinare sono le disposizioni che prevedono assistenza alle altre navi dell'associazione che si trovino in difficoltà, ma si stabilisce che il soccorso sarà offerto anche a un « bastimento estraneo all'Associazione » (art. 43). Anche in questo caso si ricorda che « I suddetti danni saranno stimati all'amichevole fra i due capitani, o da due arbitri scelti fra gli associati che si trovassero nel luogo. In mancanza di associati, da due uomini di marina scelti dalle rispettive parti » (art. 44). Una commistione quindi di tradizioni e consuetudini marinare con i principi sempre più presenti del mutuo soccorso, che si ritrova in tutti

²⁴ T. GROPALLO, *Le Mutue Marittime Italiane*, Roma 1941, p. 15 e G.B.R. FIGARI - S. BAGNATO BONUCCELLI, *La Marina Mercantile di Camogli*, Genova 1983, p. 21 e sgg.

²⁵ G. GIACCHERO, *Storia* cit., p. 232 e sgg., dove è riportato il testo dello statuto.

gli statuti delle associazioni sorte successivamente: le variazioni sono minime e la più significativa è certo quella concernente il contributo « a titolo di deposito dell'uno per cento della somma assicurata che sarebbe rimasto a disposizione della mutua per tutto il tempo, non inferiore ai tre anni, in cui sarebbe durata l'associazione »²⁶.

Si incominciavano in realtà a porre problemi di sistemazione di queste associazioni all'interno dell'ordinamento giuridico. L'imperativo per esse era quello di sottrarsi al rigido regime societario, ed è veramente chiarificatrice una norma, introdotta nel 1862 nello statuto della Mutua Camogliese secondo cui:

« L'associazione non ha alcun fondo sociale e non ha, né può avere utile o profitto sociale. Con essa non si fa altro che ripartire fra tutti gli associati i danni che essa soffre nei suoi bastimenti in dipendenza dei rischi assunti a pericolo comune, nei modi e nelle condizioni infra espresse »²⁷.

È evidente il tentativo di predisporre tutti gli strumenti atti ad ottenere i maggiori vantaggi per l'associazione, in una situazione normativa che, vigente il Codice albertino del 1842, esemplato sul *Côte* francese del 1807, non prevedeva queste nuove fattispecie. Si trattava anche di approfittare di un favorevole *trend* economico che si giovava e cercava di incentivare la ripresa del commercio nel regno sardo, a cui una efficiente ed intraprendente marina mercantile poteva dare una spinta fondamentale.

Da ultimo, ma non certo meno importante, un clima politico di grande favore per le idee mutualistiche: come è stato detto

« lo spirito d'associazione viene ormai stimato la medicina per ogni malessere sociale » e « ne segue tutta un'azione pubblicitaria e legislativa perché le casse mutue serbino certi caratteri: una totale indipendenza dalle implicazioni politiche e sindacali, una recisa autonomia parcellare, una fisionomia interclassista almeno a livello dirigenziale »²⁸.

Non erano certo gli armatori che potevano creare problemi e preoccupazioni in senso classista, ed in sede di revisioni dei codici, le loro pretese troveranno accoglimento, così come la troverà la mutualità in genere, sull'onda dei fermenti culturali e delle speranze della classe dirigente liberale.

²⁶ *Ibidem*, p. 179.

²⁷ T. GROPALLO, *Le mutue* cit., p. 16.

²⁸ A. CHERUBINI, *Storia* cit., pp. 24-25.

Una formalizzazione di tale situazione si ha con il Codice del 1865 che sembra si preoccupi di risolvere qualche controversa questione tecnica senza affrontare la sostanza dei problemi prospettati da queste nuove realtà. Una sintesi delle norme in questione viene proposta dalla relazione sul Codice medesimo, nella quale si afferma:

« non fu poi reputato convenevole assoggettare le associazioni mutue all'autorizzazione governativa, perciocché non costituendo esse un ente sociale, non si ha pei terzi pericolo, cui ovviare con tale guarentigia; e d'altra parte coteste associazioni non proponendosi un lucro, ma solo la vicendevole assicurazione degli associati da un danno, costoro saranno abbastanza cautelati dalla formalità dell'atto scritto richiesto sotto pena di nullità »²⁹.

Manca ancora il riconoscimento della qualità di ente collettivo di fronte ai terzi, ma si evitano però altre onerose formalità e obblighi legali. Dalle discussioni parlamentari emerge che queste disposizioni riguardanti l'associazione mutua – come afferma Vidari – « avevano per iscopo di sottrarre le società di mutua assicurazione marittima, che fioriscono principalmente nelle province liguri, alle norme rigorose delle altre società commerciali »³⁰.

Il prorompente fiorire ed il sempre meno affidabile sviluppo di altre forme di associazione, di matrice ormai quasi esclusivamente operaia e popolare, crea notevoli problemi quando cerca di forzare, allargandolo per analogia, il dettato del Codice del 1865³¹. Questo testo, come si è detto, non è certo un modello di chiarezza, ma la fretta di pervenire all'unificazione legislativa anche in materia commerciale, unita ad una incapacità della classe dirigente nazionale di comprendere le potenzialità di lotta di classe e di turbamento sociale presente nel fenomeno mutualistico, ancora confuso tra forme tipicamente

²⁹ *Relazione ministeriale al Re sul Codice di Commercio*, in A. ACQUARONE, *L'unificazione legislativa e i Codici del 1865*, Milano 1959, p. 429.

³⁰ E. VIDARI, *Il diritto marittimo italiano esposto sistematicamente*, II, Milano 1892, p. 809.

³¹ Gli articoli del Codice di commercio del Regno d'Italia del 1865 sono sotto il titolo *Dell'associazione mutua*: art. 183, « L'associazione mutua commerciale dev'essere contratta per iscritto, sotto pena di nullità »; 184, « Essa è amministrata da associati che ne sono mandatarî temporanei e rivocabili, e che non hanno altra obbligazione che quella della legge imposta ai mandatarî »; 185, « Gli associati sono tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione, a cui si obbligano nell'atto di associazione »; 186, « Cessa di far parte dell'associazione quegli che ha perduto la cosa per cui si è associato, salvo il diritto alla competente autorità »; 187, « L'associazione non si scioglie per l'interdizione né per la morte dell'associato. Il fallimento dell'associato può dar luogo alla sua esclusione ».

borghesi ed altre d'organizzazione dal basso, hanno come risultato un documento normativo sostanzialmente elusivo di qualsiasi problema.

Non resta che correre in fretta ai ripari nell'ambito del progetto di un nuovo Codice di commercio. Molto significative le osservazioni al riguardo di un membro della commissione per la revisione del progetto preliminare, l'avvocato torinese Emanuele Ottolenghi:

« Ma la pratica applicazione del Codice (del 1865) ha dimostrato che la formula generica di quelle disposizioni, nelle quali le associazioni mutue a cui mirano le cure del legislatore, non sono precisamente designate, può però cagionare qualche incertezza intorno alla loro estensione ed applicabilità. Fu quindi saggio proposito della Commissione compilatrice del progetto preliminare quello di riempire siffatta lacuna, affinché le associazioni di ben diversa natura non possano trarne profitto per sottrarsi alla disciplina, a cui altrimenti dovrebbero assoggettarsi. La disposizione formulata nell'art. 233 del Progetto suddetto ... non abbraccia quindi le società mutue d'altra specie, e nominatamente quelle che hanno per iscopo la cooperazione, la beneficenza, il soccorso e simili, perché queste sono regolate in altra parte del Codice, o da leggi speciali »³².

Emerge da questo testo, e poi dal Codice del 1882, il momento di rottura della unità di un processo – atipico certo nelle sue connotazioni economiche e sociali per l'integrazione in sé di elementi eterogenei, non legati alle esigenze di una sola classe – che è emblematico di un certo stadio di sviluppo e di elaborazione culturale della società italiana a cavallo del 1848.

Il Codice del 1882 avrà un titolo specifico « dell'associazione di mutua assicurazione », e stabilirà che « esso costituisce, rispetto ai terzi, un ente collettivo distinto dalle persone degli associati » (art. 239). Il legislatore commerciale non dice perché abbia tenuto separata questa forma associativa dalle società vere e proprie e i lavori preparatori in proposito sono « meschini », a parere di Arcangeli; egli sostiene che potrà dirsi tutt'al più che il legislatore

« in questo come nel passato codice, ebbe richiamato in special modo l'attenzione dalle associazioni liguri, le quali basandosi sulla semplice ripartizione dei sinistri avveratisi e mancando di un fondo sociale, non erano società vere e proprie; e potrà dirsi anche che, forse per tal fatto, ebbe a classificare le mutue fra le semplici associazioni »³³.

³² E. OTTOLENGHI, *Il Codice di commercio del Regno d'Italia illustrato coi lavori legislativi, colla dottrina e colla giurisprudenza*, II, Torino 1883, p. 837.

³³ A. ARCANGELI, *Le cooperative di mutua assicurazione e il loro regolamento giuridico*, in « Il Foro Italiano », XXV (1900), col. 1394 e sgg., ripubblicato in **ID.**, *Scritti di diritto commerciale ed agrario*, Padova 1936, II, p. 315.

Ma non risulta che prendesse a modello delle sue disposizioni le norme consuetudinarie e statutarie che riguardavano quegli istituti marittimi. Si potrà discutere sulla misura della presenza di questo modello ispiratore nella disciplina delle mutue assicuratrici, ma l'influenza della tradizione marittima ligure sembra ancora molto forte e operante nel momento di gestazione del Codice commerciale del 1882.

Il peso economico e politico delle mutue assicuratrici liguri si fa sentire ancora nella fissazione dei canoni di responsabilità. Non era questione di poco conto e le proposte che si fronteggiavano nella discussione al Senato, nel 1875, erano assolutamente antitetiche: o « limitazione degli obblighi di ciascuno degli associati verso i terzi, in misura proporzionale al valore della cosa per cui venne ammesso nell'associazione », oppure « responsabilità solidaria di tutti gli associati verso i terzi per le obbligazioni che fossero state contratte dal legittimo rappresentante dell'associazione ». Come afferma Ottolenghi:

« fu il Senatore Cabella (deputato ligure e professore alla Facoltà giuridica genovese) che sorse a combatter questa disposizione, osservando come non fosse giusto, per il motivo che tali associazioni non sono propriamente società commerciali, poiché non si propongono scopo di speculazione, ma intendono soltanto a sfuggire ad un danno, dimostrando come quella disposizione sarebbe stata esiziale alle associazioni medesime, e soggiungendo che le associazioni di mutua assicurazione marittima esistenti in Genova, nelle quali gli associati assumono a rischio comune i pericoli delle loro navi e contribuiscono, in proporzione del valore di queste, ai danni ed alle perdite che venisse a soffrire la nave di ciascun associato, si sarebbero subito sciolte laddove la disposizione fosse passata in legge. Gli armatori, come egli disse, si farebbero assicurare da altri assicuratori, e non vi sarebbe alcuno che volesse associarsi ad una mutua assicurazione se non fosse ben certo che egli con ciò non viene a contrarre altra obbligazione che quella del suo contributo alla perdita e soprattutto che nessuna obbligazione solidale gli può essere imposta verso i terzi »³⁴.

L'intervento di Cesare Cabella si pone al culmine di un processo di valorizzazione della potenzialità delle mutue nella loro funzionalità all'economia marittima italiana dei decenni successivi alla metà del secolo diciannovesimo. Incombe per il naviglio a vela una grande crisi, alla fine della quale uscirà soccombente rispetto alle navi che utilizzano l'energia a vapore. Sono molto significative, a proposito della situazione delle assicurazioni marittime,

³⁴ E. OTTOLENGHI, *Il Codice cit.*, p. 846.

le risultanze dell'Inchiesta parlamentare sulla Marina mercantile, pubblicata nel 1882, contestualmente quindi al nuovo Codice commerciale³⁵.

Ai due quesiti «Quale sia la condizione delle compagnie di assicurazione marittima in Italia, quali uffici esse prestino nella marina italiana, e quali voti si possano formare per sempre meglio svolgerne l'azione e renderle proficue alla marina nazionale»; e «Se le società mutue d'assicurazione abbiano particolari vantaggi rispetto alle assicurazioni per corpo e attrezzi della nave», le risposte sembrano diversificarsi in rapporto alla dimensione ed all'importanza degli scali.

Ai giudizi positivi espressi dagli operatori dei piccoli scali verso la mutualità assicurativa, vista come funzionale al loro naviglio ed ancora efficace nel coniugare solidarietà e risparmio nei premi, fa riscontro un diffuso malessere che emerge dalle osservazioni degli interrogati negli scali più grandi come, ad esempio, Genova, Venezia o Livorno. Le piccole dimensioni portano spesso al dissesto, soprattutto in presenza di una flotta velica ormai invecchiata e sempre più soggetta ai sinistri; esiste poi il problema della concorrenza delle più grandi ed organizzate compagnie estere e la necessità di rendere operative strutture nazionali che si prestino all'assicurazione dei piroscafi.

È il segno del definitivo tramonto di un modo di navigare e di assicurare, che in Liguria è marcato dalla progressiva e inarrestabile fine di tutte le vecchie mutue a ripartizione. La stessa dottrina commercialistica sul nuovo Codice dell'82 liquida il fenomeno come rudimentale ed anacronistico, non cogliendone il rilievo in rapporto alla storia delle assicurazioni ed a quella della mutualità³⁶.

Si è detto prima, infatti, del distacco, avvenuto dopo il Codice del 1865 e ufficializzato nell'82, tra le diverse forme organizzative della mutualità, che pure si erano nutrite all'inizio degli stessi fermenti ideali ed avevano concorso al raggiungimento di risultati economici e sociali utili alle categorie interessate.

³⁵ *Inchiesta parlamentare sulla Marina Mercantile (1881-1882)*, III, *Riassunti dell'inchiesta orale e scritta*, Roma 1882.

³⁶ Un esempio in C. VIVANTE, *Il Codice di commercio italiano commentato coi lavori preparatori, con la dottrina e con la giurisprudenza*, V, Padova-Torino 1883, pp. 26-27. Lo stesso autore si mostra però, in qualche modo, cosciente del valore storico e del rapporto con il mutuo soccorso in *Il contratto di assicurazione cit.*, p. 34.

È il seme che ha sviluppato, in pochi decenni, anche il fenomeno delle società di mutuo soccorso soprattutto all'indomani della emanazione dello Statuto albertino: per la prima volta viene concesso ai sudditi del re di Sardegna il diritto d'associarsi liberamente per scopi non contrastanti con i principi basilari dell'ordinamento statale.

L'articolo dello Statuto è il punto di arrivo di un complesso itinerario storico attraverso il quale si passa da forme di assistenza legate al sistema corporativo ed alla beneficenza privata, a prassi organizzative autonome, che partono dal basso e sfociano nella mutua assistenza. La Liguria, ad esempio, nel periodo prerisorgimentale, ha conosciuto organismi assistenziali tipicamente privati, per lo più gestiti da confraternite e tendenti ad intervenire per soccorrere poveri, vecchi, malati, vedove e infanti abbandonati: manca ogni ipotesi di diritto ad un soccorso legale, e l'assistenza è funzionale ad interventi di tipo caritativo e religioso o a quello episodico di ricche famiglie.

Sulla spinta di nuove visioni sociali e di entusiasmi risorgimentali e libertari, l'idea della società di mutuo soccorso non fa che progredire, assumendo connotazioni adeguate agli ambienti ed alle economie entro cui opera. La ricchezza di articolazioni che il fenomeno assume, emerge dagli statuti delle associazioni liguri, che si possono considerare abbastanza emblematici³⁷. Questa zona ha, infatti, la caratteristica di accomunare nel fenomeno associativo realtà economiche tra loro diverse, quali quelle cittadine, che sono in più diretta comunicazione con le esperienze corporative dell'*Ancien Régime*; quelle contadine che muovono i primi passi in ambienti che il feudalesimo ha per secoli modellato entro schemi rigidi e tendenzialmente impermeabili al mondo esterno; infine quelle marinare, forse le più aperte, anche per la stessa natura dell'attività svolta, ad ipotizzare forme di mutua assistenza. Tale ricchezza di articolazioni socio-economiche è certo il primo elemento di interesse nell'esperienza associativa ligure, e gli Statuti delle società di mutuo soccorso riescono a rendere con immediatezza la cura posta nell'individuare le situazioni meritevoli di tutela e le modalità d'intervento.

Per altro verso, soprattutto nella enunciazione dei principi ispiratori dell'associazione e nella determinazione delle procedure interne, emergono caratteri comuni che talora sono dettati da contingenze politiche, talora vo-

³⁷ Una buona scelta di testi in D. BRUNO, *Le società di mutuo soccorso nel Ponente ligure (1850-1914)*, Oneglia-Imperia 1986.

gliono anche essere una risposta coraggiosa ed una indiretta denuncia di gravi carenze dell'organizzazione statale.

Le contingenze politiche sono certo alla base dell'insistito, quasi ossessivo richiamo alla legalità costituzionale, e precisamente al diritto di libera associazione previsto nello Statuto albertino; ancora preoccupazioni di evitare interventi polizieschi ed inquinamenti si ritrovano nelle disposizioni che emarginano truffatori, giocatori d'azzardo, ubriachi, rissosi o chiunque possa mettere a repentaglio il buon nome dell'associazione. Si richiede, quindi, per citare uno di questi statuti, «vita operosa e da buoni cittadini», cioè una continua tensione morale che accomuni vita privata e comportamenti pubblici.

In questo contesto dialettico l'associazione operaia, la fratellanza, se è vista come elemento di crescita individuale e collettiva, si pone anche come propugnatrice di modelli civili ispirati al lavoro ed alla moralità, da perseguirsi soprattutto attraverso l'istruzione. Non saprei dire se lo stesso statuto sopra citato, nel fissare come scopi dell'associazione l'istruzione, la moralità ed il benessere – elencati nell'ordine – enunci una gerarchia di priorità o li consideri piuttosto sullo stesso piano: è però certo che il rilievo dato all'istruzione, anche attraverso l'organizzazione autonoma di corsi, come veicolo di miglioramento individuale, apportatrice di coscienza civile e tramite per una superiore condizione economica, è una risposta significativa alle carenze ed alle scelte statali³⁸.

Sono alcune considerazioni che provengono dalla lettura degli statuti, forse l'unico materiale che oggi rimane per gran parte di queste associazioni, i cui archivi, mal protetti e conservati, al pari di quelli d'impresa, rischiano di andare dispersi: è un problema a cui, come storici del diritto, credo che dovremmo prestare la dovuta attenzione.

Si è detto come il fenomeno mutualistico dell'organizzazione operaia non venga osteggiato, subito dopo il 1848, dalla borghesia capitalista italiana: essa stessa, come si è visto, non disdegna di utilizzare questo strumento. La spinta delle idee mazziniane, sostanzialmente interclassiste, aiuta lo sviluppo del fenomeno, che tende a ricomprendere sempre nuovi settori: dalla malattia, alla vecchiaia ma anche la cooperazione, l'edilizia popolare, magari la disoccupazione. Crescono quindi le implicazioni sindacali, e la re-

³⁸ *Ibidem*, p. 95 e sgg.

sistenza che incontra la domanda di un riconoscimento giuridico è certo legata anche al timore di legittimare un nuovo soggetto politico³⁹. L'evoluzione normativa successiva è nel senso di una risposta conflittuale ad un movimento che tende sempre più a qualificarsi con caratteristiche di classe. Come è stato detto,

« istanze paternalistiche collegate con tendenze repressive sono facilmente risentibili nel primo disegno di legge sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso presentato nel 1877 da Maiorana Catalbiano: tali società avrebbero dovuto avere caratteri essenzialmente assicurativi con l'avverarsi di eventi incerti come la malattia, vecchiaia, morte »⁴⁰.

In sostanza si rifiuta un processo di politicizzazione, diretta derivazione d'una nascente società industriale: prende corpo e si distacca dal primitivo tronco del mutuo soccorso il fenomeno cooperativo per una « diversa logica sociale ... evidente negli anni Ottanta del secolo XIX »⁴¹. Il risultato finale è la legge sul riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso, approvata nel 1866, la cui volontà è ormai nel senso di considerare la mutualità non più come strumento di pacificazione ma come difesa dell'ordine costituito appartenente allo stato⁴².

Per concludere, posso dire che ho cercato, soprattutto attraverso l'analisi della documentazione statutaria, di cogliere entro una esperienza specifica, il nesso tra mutua assicurazione e modello mutualistico, spesso non considerato o ritenuto di scarso rilievo nella riflessione storiografica sulla evoluzione di entrambi i fenomeni. Come ho cercato di dimostrare, il legame esiste ed è fortemente significativo sotto diversi punti di vista.

In primo luogo il dato della valenza sociale del fenomeno associativo nello spirito della mutualità: nell'alveo di una tradizione di ripartizione e minore incidenza dei rischi, si tende a mettere a frutto, in contesti di classe anche molto lontani tra di loro, principi di solidarietà e di reciproca assistenza.

³⁹ A. CHERUBINI, *Storia* cit., pp. 57-58.

⁴⁰ L. MARTONE, *Le prime leggi sociali nell'Italia liberale (1883-1886)*, in *Il socialismo giuridico. Ipotesi e letture* (« Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 3-4, 1974-1975), pp. 122-123.

⁴¹ R. ZANGHERI, *Nascita* cit., p. 5.

⁴² L. MARTONE, *Le prime leggi* cit., p. 129.

In secondo luogo il dato di funzionalità di certi fenomeni rispetto a ben precisi ambienti economici: la solidarietà tra gli armatori di una marina a vela, povera di mezzi finanziari e con una base organizzativa poco più che familiare, diventa una forma di sicurezza e di risparmio, diversa sul piano sociale, ma non dei principi e delle motivazioni, rispetto a quella che, sempre in ambiti locali molto limitati, spinge alcune categorie economiche, operaie ed artigianali, ad accordarsi per soccorrersi nel caso di eventi gravi e impossibili da sopportare individualmente.

Il dato giuridico, infine, che deve essere anch'esso valutato nel contesto socioeconomico cui si è appena accennato, e che è strettamente collegato alle contingenze politiche: si parte dall'accettazione, e quasi dalla simpatia verso le forme di associazione mutua, siano esse di assicurazione o di mutuo soccorso, per accorgersi in seguito che la crescente industrializzazione pone gravi problemi politici ed esige ben precise scelte: ecco quindi le strade diverse tracciate dalla normativa per le differenti forme di mutualità. Le vecchie tipologie organizzative hanno ormai esaurito quasi tutte le proprie potenzialità; le mutate condizioni dell'economia marittima hanno spazzato via dal mercato le vecchie mutue e quelle che rimangono non hanno certo grandi differenze sostanziali rispetto alle più moderne compagnie a premio fisso. Anche le società di mutuo soccorso diventano sempre più marginali rispetto ad una organizzazione operaia che trova negli strumenti sindacali e previdenziali vie più dirette ed efficaci per assicurarsi una migliore tutela.

I modelli passati erano forse rudimentali, come è stato spesso ripetuto, e gli statuti spesso tecnicamente rozzi, ma entrambi certo significativi ed emblematici di una delicata fase di transizione nella costruzione del sistema giuridico dello stato liberale.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L'Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo